

Roma, 24/02/2017

Reg. Uff.: 19155

Rif.:

Allegati: 1

Alle Direzioni Regionali,
Interregionali e Interprovinciale
dell' Agenzia delle dogane e dei
Monopoli

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

Alla Direzione Centrale personale e
organizzazione

SEDE

e, p.c.:

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri doganali
Via XX Settembre n.3
00187 ROMA

OGGETTO: Esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, indetti ai sensi dell'art.6 della legge n.213/2000 - (D.D. prot. R.U. n. 144075 del 28 dicembre 2015). Procedura per il rilascio della patente con validità illimitata. Elenco degli idonei approvato con D.D. prot. R.U. n. 13615 del 7 febbraio 2017.

L'articolo 48 del Testo unico delle leggi doganali, approvato con D.P.R. 23.01.1973, n.43, prevede, tra l'altro, che per conseguire la patente di spedizioniere doganale i candidati abbiano sostenuto, con esito favorevole, l'apposito esame indetto con determinazione del Direttore dell' Agenzia delle Dogane.

In attuazione dell'art.6 della legge n.213/2000, espletato l'esame indetto con D.D. 144075 del 28.12.2015, è stato formato l'elenco dei candidati riconosciuti idonei, approvato con D.D. 13615 del 7.02.2017, pubblicata sul sito di questa Agenzia.

Pertanto, i candidati riconosciuti idonei, qualora intendano chiedere il **rilascio della patente di spedizioniere doganale**, ai sensi dell'art. 47 del Testo unico delle leggi doganali e successive modificazioni ed integrazioni, devono presentare apposita istanza (fac-simile allegato), per il tramite della Direzione Regionale,

Interregionale o Interprovinciale nel cui territorio si trova il luogo di residenza o di domicilio professionale, all’Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Direzione Centrale legislazione e procedure doganali – Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l’utenza, via Mario Carucci 71- 00143 ROMA.

A tal fine, devono essere indicate le complete generalità, il codice fiscale, il luogo di residenza o l’elezione di domicilio professionale, l’indirizzo, l’Ufficio delle dogane presso cui dovrà avvenire l’accreditamento, che deve coincidere con il luogo di residenza o con il domicilio professionale, nonché l’elencazione dei documenti, di seguito riportati, richiesti in adempimento, tra l’altro, di quanto prescritto dagli artt. 47 e 48 del T.U.L.D. e successive modificazioni ed integrazioni:

- 1) **certificato di residenza;**
- 2) **certificato di cittadinanza italiana o di paesi dell’U.E. ovvero di Stati esteri che accordano in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;**
- 3) **certificato generale del casellario giudiziale;**
- 4) **certificato dei carichi pendenti della Procura;**
- 5) **certificato di godimento dei diritti politici;**
- 6) **dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che l’interessato non è stato destituito dall’impiego presso una Pubblica amministrazione.**

Si precisa, inoltre, che il possesso dei requisiti sopra elencati, di cui ai punti da 1) a 5), può essere autocertificato secondo le modalità stabilite dall’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto riguarda, invece, il requisito di cui all’art. 48, comma 1, lett. d) del T.U.L.D., diversamente dal consueto iter procedurale svolto, nell’ottica di semplificazione degli adempimenti amministrativi, sarà cura della stessa Direzione Regionale, Interregionale o Interprovinciale competente sul luogo di residenza o di domicilio professionale del richiedente, sulla base dell’istanza prodotta dall’interessato per il rilascio della patente di spedizioniere doganale, attivare direttamente la relativa istruttoria ai fini della verifica della sussistenza del requisito di **“meritevole fiducia dell’Amministrazione per il suo comportamento in rapporto alle leggi finanziarie ed a quelle relative alla disciplina economica e valutaria”**, non mancando, qualora l’istante sia stato

residente o domiciliato in altra località, di acquisire i relativi elementi dalla Direzione interessata.

Pertanto, una volta ultimata tale istruttoria la Direzione territoriale competente provvederà ad attestare la sussistenza del menzionato requisito di meritevole fiducia, di cui all'art.48, comma 1, lett. d) del T.U.L.D., da trasmettere alla citata Struttura centrale, unitamente all'ulteriore documentazione prodotta dall'interessato sopra elencata, per i successivi adempimenti necessari alla formalizzazione del rilascio della patente di spedizioniere doganale.

I dipendenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza risultati idonei agli esami in questione avranno cura di indicare nell'istanza per il rilascio della patente - da inoltrare solo per il personale della struttura centrale e della Guardia di Finanza direttamente alla menzionata Direzione Centrale legislazione e procedure doganali - l'Ufficio di appartenenza e potranno limitarsi a produrre i documenti o l'autocertificazione di cui ai punti 1), 3) e 4).

La sussistenza della meritevole fiducia dell'Amministrazione, per i citati dipendenti, sarà attestata o dalla Direzione Centrale Personale e Organizzazione di questa Agenzia o dalla Direzione Regionale, Interregionale o Interprovinciale competente o dal Comando di appartenenza in relazione alla sede di servizio.

Si comunica, infine, che oltre alla documentazione trasmessa con l'istanza dovrà essere unita una marca da bollo da 16,00 euro che verrà applicata sulla patente.

Le Direzioni in indirizzo vorranno vigilare sulla corretta e puntuale applicazione di quanto contenuto nelle presenti istruzioni, non mancando di segnalare eventuali difficoltà applicative o elementi utili al miglioramento della procedura.

Il Direttore Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/1993)